

R.G. 2016/6526



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/09/2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **6526/2016** promossa da:

**[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ROSA,  
elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 BOLOGNA presso il difensore  
avv. UGOLINI ROSA

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA  
MINISTERO DELL'INTERNO**

**CONVENUTO**

**P.M.**

**INTERVENUTO**

Con ricorso depositato in data 29 aprile 2016, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 31 marzo 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



All'udienza del 28 settembre 2016, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese il 15 gennaio 2013.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Senegal, Burkina Faso, Mali, Niger e Libia

Sono giunto in Italia il 18 gennaio 2015 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna.

Sono nato a Dasilameh. Ho vissuto sempre in quella città.

Ho frequentato la scuola per dieci anni.

Mio padre è morto nel 2010. Mia madre vive ancora in Gambia. Ho una sorella e due fratelli più grandi e due fratelli piccoli. Sono tutti in Gambia.

Mia madre è casalinga.

Studiavo nella città di Brikama e facevo parte di un'associazione che si occupava di difendere le donne contro le pratiche di circoncisione femminile.

L'associazione si chiamava Mosol Lakayaso che significa circoncisione femminile nella mia lingua. Questa associazione era composta da studenti, docenti e intellettuali che erano interessati a questa battaglia.

So che in Gambia da poco è stata emanata una legge che punisce chi pratica le mutilazioni genitali, ma nella società questa pratica è ancora molto diffusa.

In particolare, la nostra attività consisteva nel sensibilizzare le ragazze e le famiglie in merito al problema ed ai rischi che queste pratiche possono comportare.

Quando tornavo al mio villaggio insieme agli altri studenti cercavo di svolgere quest'opera di sensibilizzazione con le famiglie perché ne parlassero con le loro figlie.

Quando si è diffuso quello che stavamo propagandando ciò ha suscitato la reazione degli anziani del villaggio che non potevano tollerare che venissero messe in discussione le loro tradizioni estremamente radicate da parte di un gruppo di giovani studentelli.

C'è stata una riunione in cui è stato deciso che le nostre famiglie dovessero costringerci ad abbandonare la scuola e l'associazione. La mia famiglia ha percepito la cosa come una vergogna e un affronto al loro onore perché erano stati indicati come persone che non rispettano le tradizioni. Mi hanno mandato fuori di casa. Sono stato anche picchiato dai miei fratelli maggiori.

Era impensabile rivolgersi alla polizia perché in Gambia le questioni famigliari si risolvono all'interno della famiglia stessa.

Ho passato un periodo in Casamance da uno zio dove ho lavorato nel bosco. Poiché la situazione non era molto tranquilla sono tornato in Gambia. Non avevo intenzione di venire in Italia sono tornato in Gambia al solo fine di recuperare i documenti per espatriare.



Un giorno mentre mi trovavo a Bakau ho consultato un sito internet che si chiamava Freedom e che trattava di politica e diritti umani: è un sito di opposizione al Presidente Yammeh gestito dall'estero perché sui media locali c'è la censura. Accanto a me era seduto una persona, che poi ho scoperto essere un polizotto in borghese della polizia segreta gambiana i.c.d. Buldozer :e per questo solo fatto mi ha arrestato e sono rimasto detenuto per un mese.

In Gambia non ho sofferto particolari maltrattamenti in carcere.

Sono uscito perché l'attuale marito di mia madre ha pagato una cauzione.

Allora ho deciso di partire. Anche i miei amici so che sono partiti e nessuno è più in Gambia.

Durante il viaggio ho avuto problemi soprattutto in Libia dove sono stato detenuto per circa quattro mesi e ho subito violenze fisiche.

Non ho più contatti con l'associazione ma ho contatti con i miei famigliari.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese potrei subire le conseguenze del mancato rispetto delle regole relative alla libertà provvisoria: di fatto sono evaso e questo mi costerebbe il carcere..Inoltre sono preoccupato anche della situazione generale che c'è in Gambia per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani fondamentali.

In Italia vivo a San Donato in un appartamento con altri ragazzi.

Sto imparando l'italiano. Ho fatto un tirocinio per termoidraulica.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

Senza spendere neppure una parola sul resoconto del ricorrente la Commissione ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

Compiendo una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese in udienza, in buona parte coincidenti con quelle rese alla Commissione, ritiene il giudice che la prima parte del racconto risulti aderente al vissuto personale dell'istante, mentre la seconda parte appaia lacunosa e generica.

In effetti, se è vero che nel 2015 il Gambia ha introdotto una legge che criminalizza le pratiche di mutilazione genitale femminile e che, studi recenti, evidenziano come la maggioranza della popolazione sia ormai contraria a tali rituali tradizionali ( si veda per tutti: UN News Service: Majority opposes femal genital mutilation in countries where practise persists. UN agency) del 15 luglio 2016, consultabile su refworld) è però altrettanto vero che la percezione morale e tradizionale di questi rituali varia moltissimo a seconda del contesto sociale (urbano o rurale), dell'età delle persone e delle condizioni economico e sociali delle stesse, compreso il livello di scolarizzazione.

E' perciò plausibile che nonostante la capillare opera di informazione e sensibilizzazione svolta da



molte organizzazioni non governative ( a cominciare da UNICEF) residuino sacche di popolazione ancora molto legate ai valori tradizionali, per le quali costituisce un tabù parlare di quelle problematiche.

La vicenda del ricorrente ricalca alla perfezione questo contrasto generazionale che lo portò, ancor giovanissimo, ad abbandonare la famiglia di origine.

E' di tutta evidenza tuttavia come tale ricostruzione non possa fondare il diritto allo status di rifugiato (non ricorrendo alcuno dei motivi di persecuzione indicati nell'art. 8 D.L.vo n. 251/2007.)

Assai meno dettagliata appare la seconda parte del racconto, il cui il ricorrente essendo stato scoperto a consultare un sito di critica politica alla dittatura del Presidente Yammeh, sarebbe stato arrestato, senza peraltro subire alcuna forma di maltrattamento e sarebbe poi stato liberato su cauzione, decidendo di lasciare il Paese.

Non si può ritenere che il ricorrente in caso di rientro in Patria subisca l'unica forma di danno grave allegata dallo stesso e cioè di subire torture o trattamenti inumani o degradanti quali quelli insiti nel feroce apparato penitenziario del Gambia: la genericità ed intrinseca contraddittorietà del suo racconto sul punto fanno ritenere che il rischio paventato dal ricorrente non sia ragionevole e concreto.

Ritiene tuttavia il giudicante che il giovane gambiano, indotto a lasciare il paese a soli 17 anni, privo di qualsiasi concreto punto di riferimento in patria, essendo stato emarginato dalla sua comunità e dagli stessi famigliari, ragionevolmente terrorizzato della situazione esistente in Gambia per quanto riguarda il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti umani, sia meritevole della speciale forma di tutela indicata dall'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione.

Gli sforzi profusi nel nostro Paese per aderire a tutti i progetti, in campo di studio e in campo lavorativo, nell'ambito del sistema di accoglienza in cui è inserito sono sintomatici di una voglia di riscatto, che non può andare sprecata sottoponendo il giovane all'ennesima frustrante esperienza di sradicamento.

Occorre pertanto garantire al ricorrente un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese per completare il proprio sviluppo individuale.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

**P.Q.M.**

Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso proposto da



**[REDACTED]** riconosce il diritto dello stesso ad ottenere un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione e per l'effetto dispone che la presente ordinanza sia comunicata anche al Questore e al P.M.

Spese integralmente compensate.

Bologna, 29/11/2016

Il Giudice  
dott. Raffaella Mascarino

